



Verifica del rispetto dei vincoli di spesa esercizio finanziario 2020

La Ragioneria Generale della Regione con la circolare n. 10 del 15 giugno 2017, n. 11 del 19 giugno 2017 ed in ultimo n. 14 del 25 luglio 2018, nel fornire agli Enti Pubblici regionali (c.d. enti strumentali) sottoposti a vigilanza e controllo della Regione istruzioni e direttive in ordine alla redazione del Conto Consuntivo 2016 e del bilancio di previsione 2017 e 2018, ha sottolineato la necessità di relazionare nella Nota Integrativa sul rispetto dei vincoli di spesa e dei limiti finanziari imposti dal patto di stabilità regionale e dalle altre disposizioni di spending review già richiamati nelle precedenti circolari n. 9/2015 n. 17/2014 n. 30/2015, e n. 4/2016. Con la circolare n.12 del 06/06/2019 sono state emanate disposizioni di razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2020.

Di seguito si effettua una disamina dei prescritti adempimenti relativi al rispetto del patto di stabilità regionale e ai vincoli finanziari già precedentemente imposti.

Scheda n. 1 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019		
PERSONALE		
<i>L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10 - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"</i>		
Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione ."		
È STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI
È STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		NO
<i>Se "NO" indicare le norme di legge che consentono le deroghe, il numero delle assunzioni e l'onere a carico dell'esercizio in corso</i>		
ANNO 2020	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
		N. <u> 0 </u>
	NORME DI LEGGE IN DEROGA	N. DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
	D.D.G. 3806/2018 – D.D.G.702/2019 PERSONALE EX ARAS (STIPULA CONTRATTI AUTORIZZATI DALL'ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA). PROGRAMMA ATTIVITA' DI RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI PER L'ANNO 2020 (MIPAAFT N.12674 10/04/2020)	N. <u> 43 </u> ONERE 2020 1.423.072,48

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4 - "Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale"

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, **fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.**"

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2020

Gli impegni di competenza per il salario accessorio 2020 risultano ≤ agli impegni di competenza per salario accessorio 2009? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	NO
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente risulta ≤ al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	NO
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	NO

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, si ritiene non essere applicabile all'Istituto Sperimentale Zootechnico. Infatti, L'Istituto si avvale di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che l'Istituto Sperimentale Zootechnico non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "monte salari tabellare" sia nella sua componente fondamentale che per quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FAMP o del salario accessorio comunque denominato, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità.

Inoltre, con riguardo al personale addetto ad altre funzioni è applicato il CCNLL di natura privatistica dell' AIA (Associazione Italiana Allevatori).

IL DIRETTORE GENERALE		L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
		per asseverazione



Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(In vigore dal 1 gennaio 2019)

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

2	SI	NO
0		
2		
0		

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

2	SI	NO
0		
2		
0		

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"





Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66."

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

Co. 8 "... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ? (segnare SI NO obbligatoriamente la casella che interessa)

IL DIRETTORE GENERALE		L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
		per asseverazione

Scheda n. 4 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

SPESA A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"

Co. 1 " Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa) SI NO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2020
		a	b = ax50%	
-----		€0,00	€0,00	€0,00
-----		€0,00	€0,00	€0,00

IL DIRETTORE GENERALE		L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
		per asseverazione





Scheda n. 5 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)

2020

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Scheda n. 6 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2 "Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale"

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8 "Norme di contenimento della spesa"

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE	FONDO 2020
		a	b=a-20%	
1800	SPESE PERSONALE REGIONALE DIRIGENZIALE (IND.RISULTATO)			
	L'IMPORTO DI CUI SOPRA E' DETERMINATO IN FUNZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER L'INCARICO DI DIRETTORE CHE PREVEDE UNA INDENNITA' DI RISULTATO PARI AL 30% DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE €.30.986,83	9.296,50		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2020
1900	SPESE PERSONALE REGIONALE NON DIRIGENZIALE		27.682,90	8.000,00
1300	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO (PERSONALE CON CONTRATTO PRIVATISTICO CC.CC.NN.LL.. AIA (Associazione Italiana Allevatori).			36.000,00

Per le medesime considerazioni di cui al punto 2, la disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, si ritiene non sia applicabile all'Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE		L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
		per asseverazione



Scheda n. 7 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio"

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co.2 "Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predisponde, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE SOLTANTO AUTO IN CAR SHARING ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)		SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEI COMMI 1 E 2? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Scheda n. 8 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019						
CONSULENTI						
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti"						
Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."						
PER L'ANNO 2020 SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)					SI	NO
SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA		NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE			
DELIBERA	36/2020	1	PROT.9692 24/11/20 INVIATO ALL' ASS.TO AGRICOLTURA	15.000,00	CONSULENZA FISCALE CONTABILE PREVIDENZIALE	
DELIBERA	23/2020	1	PROT.624 08/1/18 ASS.TO AGRICOLTURA	25.000,00	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONT. (OPERATORE FAUNISTICO)	
DELIBERA	7/2019	1	PROT.49103 11/10/18 ASS.TO AGRICOLTURA	10.500,00	CONSULENZA LEGALE	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per consulenze – art. 24, co. 2, L.R. n. 9/2013)			IMPEGNI 2020		
6100	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI CONSULENZA			45.918,36		

IL DIRETTORE GENERALE		L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
		per asseverazione



Scheda n. 9 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

CANONI DI AFFITTO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti"

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co.1, co. 2 e co. 3 -

Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n.120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.137".

Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n.120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020".

Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli".

D.L. n.120 del 15/10/2013, art. 2-bis - "Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione"

Co. 1 "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5 e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino e lo escludano."

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMMI 1 e 2 ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	SI	NO	IMPORTO CANONE
	SCADENZA CONTRATTO		
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO
		€0,00	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE
		€0,00	

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione





Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 3, co. 3-bis - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co. 3 "... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione..., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi."

Co. 3-bis "I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. **La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori**".

L.R. n. 28 del 29/12/2016, art. 1, co. 3 - "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie"

Co. 3 "Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo".

IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI DIPENDENTI E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?	2020	SI	NO
IL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO COMPLESSIVO DEI TITOLARI DI ALTRI CONTRATTI DI LAVORO E' MINORE O UGUALE AD € 100.000 ?		SI	NO
SONO STATI RINEGOZIATI TUTTI I CONTRATTI PREVIGENTI CHE PREVEDEVANO UN TRATTAMENTO COMPLESSIVO ANNUO LORDO SUPERIORE A € 100.000		SI	NO

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"

Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, **in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ...**."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPRESIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30% ?	2020	SI	NO
--	------	----	----

IL DIRETTORE GENERALE		L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
		per asseverazione



Scheda n. 11 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

SPESE PER CONSUMI

Delibera Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2012 "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

Punto 1.4.1

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			2020	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee – lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011	LIMITE	IMPEGNI 2020	
		a	b = a x50%		
10000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	7.032,80	3.516,40	209,84	

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			2020	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			2020	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. ... omissis ..."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)			2020	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	--	--	------	--	-----------------------------

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Scheda n. 12 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"

Punto 11 "Al fine di concorrere alla razionalizzazione della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012, l'Amministrazione regionale nonchè istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazione, società a totale o maggioritaria della regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, **non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ...**"

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza - Delibera di Giunta n. 207/2011)	IMPEGNI 2009	LIMITE	IMPEGNI 2020
		a	b = a x 20%	
4500	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI	15.340,00	3.068,00	0,00

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Scheda n. 13 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?

2020

SI

NO

I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Scheda n. 14 allegata alla Circolare n. 12 del 06/06/2019

COMPENSI AGLI ORGANI

L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 - "Disposizioni in materia di enti regionali"

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti d parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo."

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI? (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 7, COMMA 1 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 (segnare obbligatoriamente la casella che interessa)	2020	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione